

COPIA



Deliberazione n. 11
in data 18-04-2019
Prot. n. _____

COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria in Prima convocazione – seduta Pubblica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
Art. 32 L. 69/2009)

N. 458 Reg. Pubblicazioni

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **08-05-2019**

all'Albo on-line ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi**.

Addi, 08-05-2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to (GAZZOLA LUISA)

UFFICI INTERESSATI

- SEGRETARIO
- SEGRETERIA/TRIBUTI
- RAGIONERIA
- COMMERCIO
- PROTOCOLLO
- TECNICO
- URBANISTICA/C.E.D.
- ANAGRA./STATO CIVILE
- SERVIZI CITTAD./AMM.VI
- BIBLIOTECA
- POLIZIA LOCALE
- CULTURA

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ASSUNTE A SEGUITO E IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
TONDI MASSIMO	P	MARSANGO MARCO	P
CECCATO LUIGINO	P	SIBEN CLAUDIO	P
ZANOTTO SANDRA	P	BULLA BRUNO	P
REGINATO LINO	P	COMIN ELISA	P
SIGNOR SILVIA	P	VENDRASCO GIANMATTEO	P
BALLESTRIN CHIARA	A	LIBRALATO MARIO	P
MAZZAROLO ANNA PAOLA	A		

presenti n. **11** e assenti n. **2**.

Assiste all'adunanza il Dott. **ORSO PAOLO** - Segretario Comunale.

Il **SINDACO**, Sig. **TONDI MASSIMO**, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

NOTE

Immediatamente eseguibile: **S**

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ASSUNTE A SEGUITO E IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 di data 28.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, d.lgs. 19.8.2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato in attuazione dell'art. 18, l. 7.8.2015, n. 124, come integrato e modificato dal d.lgs. 16.6.2017, n. 100, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23.09.2016;
- con la suddetta deliberazione consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere o che comunque dovevano essere oggetto di programmi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- nella deliberazione sopra citata era stata presa in considerazione la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a. (pari allo 0,20% del capitale sociale) ed era stata valutata positivamente, ai fini del mantenimento della partecipazione stessa, la stretta necessità dell'attività svolta da Asco Holding s.p.a. rispetto alle finalità istituzionali di questo Comune (come richiesto dall'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016), indicando, quale misura di razionalizzazione, sia per ridurre le spese di gestione che per adempiere a quanto richiesto dall'art. 20 lett b) del TUSP, la fusione di tale società con Asco TLC s.p.a., società controllata da Asco Holding s.p.a., e in ultima istanza, di avviare un processo di quotazione, entro i termini di legge, attraverso la fusione con la società ASCOPIAVE già quotata nel mercato regolamentato di Borsa Italiana, che permetterebbe la legittima detenzione delle quote indipendentemente dal rispetto dei parametri di cui all'art. 4 dello stesso TUSP;
- la delibera sopra indicata veniva impugnata da Plavisgas s.r.l., socio di minoranza di Asco Holding s.p.a., dianozi il T.A.R. Veneto, con ricorso R.G. n. 1422/2017, unitamente a quella di altri Comuni;
- il contenzioso così promosso si inseriva nell'ambito di plurime iniziative giurisdizionali azionate dalla stessa Plavisgas s.r.l., con diversi ricorsi al T.A.R. Veneto, contro analoghe deliberazioni di ricognizione straordinaria assunte da numerosi altri Comuni soci di Asco Holding s.p.a.;
- con tali ricorsi Plavisgas s.r.l. lamentava in particolare:
 - 1) la natura puramente commerciale, e non già di servizio di interesse generale, delle attività di distribuzione del gas e di vendita del gas, svolte da Asco Holding s.p.a. attraverso la propria controllata Ascopiave s.p.a., nonché l'attività di telecomunicazioni svolta da Asco Holding s.p.a. attraverso la società controllata Asco TLC s.p.a.: natura che avrebbe imposto ai Comuni la dismissione obbligatoria delle partecipazioni in Asco Holding s.p.a.;
 - 2) il carattere pulviscolare delle singole partecipazioni comunali, tale da impedire il controllo comunale su Asco Holding s.p.a. e tale da imporre parimenti la dismissione delle partecipazioni;
 - nel mese di aprile del 2018 il T.A.R. Veneto depositava le sentenze nn. 363/2018, 376/2018, 401/2018 e 408/2018 con le quali venivano decisi i ricorsi proposti da Plavisgas s.r.l.;
 - con le sentenze appena ricordate il T.A.R. Veneto annullava le deliberazioni di revisione straordinaria impugunate, ivi compresa quella di questo Comune, ritenendo in particolare che:
 - a) l'esiguità della partecipazione dei singoli Comuni in Asco Holding s.p.a. non consentiva di assicurare, di per sé, il controllo sulla società e pertanto neppure il carattere di servizio di interesse generale delle attività rientranti nel suo oggetto sociale;
 - b) se pure l'attività di distribuzione del gas (compresa nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a.) poteva ben farsi rientrare tra i servizi di interesse generale per i Comuni, non così poteva dirsi per quelle di vendita del gas e di telecomunicazioni che avevano carattere puramente commerciale;
- tutte le sentenze del T.A.R. Veneto precisavano peraltro (in accoglimento delle difese svolte in modo particolare dai Comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fonte, Revine Lago, San Biagio di Callalta e Vazzola), che l'annullamento giurisdizionale non comportava affatto l'obbligo di automatica dismissione delle partecipazioni comunali, rimanendo in capo agli Enti locali il potere di rideterminarsi, scegliendo tra varie opzioni possibili (ivi compresa la scelta di mantenere la partecipazione in Asco Holding s.p.a.), avuto riguardo agli interessi pubblici affidati alle loro cure e nel rispetto dei principi fissati nelle decisioni del Giudice amministrativo;

- le sentenze del T.A.R. Veneto venivano impugnate da quasi tutti i Comuni soccombenti, ivi compreso il Comune di Fonte d'anzani il Consiglio di Stato, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia sotto vari profili;
- nel frattempo, con deliberazione consiliare n. 20, di data 19.07.2018, questo Comune valutava positivamente la proposta di modificazione dello statuto societario di Asco Holding s.p.a., in quanto finalizzata ad assicurare maggiore coesione e stabilità alla *governance* della società dell'interesse di Comuni soci;
- in data 23.7.2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. approvava alcune modifiche allo statuto societario, dirette a trasformare la società in una *holding* pura (art. 5 del nuovo statuto) e a rafforzare l'influenza dei soci pubblici sulla determinazione delle scelte strategiche e sulla gestione della società (art. 20 del nuovo statuto);
- successivamente, con deliberazione consiliare n. 35 di data 18.12.2018, questo Comune approvava la revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, ivi compresa quella in Asco Holding s.p.a., evidenziando che la partecipazione in tale società andava mantenuta, in quanto le attività svolte da Asco Holding s.p.a. dovevano considerarsi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente locale;
- preso atto che alla data del 18/12/2018 era ancora pendente l'appello proposto contro la sentenza n. 408/2018 del T.A.R. Veneto e che pertanto, all'esito del giudizio di gravame, questo Comune avrebbe valutato nuovamente se, a quali condizioni e in che termini riesercitare il potere di revisione e ricognizione, tenuto conto dei principi fissati dal Giudice amministrativo;
- con la sentenza n. 578/2019, pubblicata il 23.1.2019, il Consiglio di Stato, dopo avere riunito tutti gli appelli comunali proposti avverso le sentenze del T.A.R. Veneto ricordate nei punti precedenti, li ha respinti, con una motivazione che peraltro risulta molto diversa rispetto a quella del Giudice di prime cure;
- il Consiglio di Stato ha innanzitutto preliminarmente precisato (punto 9.5 della motivazione) che la scelta dell'Amministrazione Pubblica, da esprimere nel provvedimento di ricognizione o revisione delle proprie partecipazioni, in ordine alla costituzione di una società, ovvero alla conservazione o mantenimento delle partecipazioni in una società già costituita, non è unitaria, ma si articola in due fasi logicamente successive:
 - nella prima fase, l'Amministrazione è tenuta a effettuare una "*valutazione politico-strategica*" in ordine alla stretta necessità delle attività svolte dalla società partecipata rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali ovvero ai bisogni della collettività di riferimento che la stessa Amministrazione è tenuta a curare e soddisfare;
 - nella seconda fase, la stessa Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione che riguarda l'individuazione delle condizioni e l'organizzazione dei mezzi con i quali dar seguito "*all'attuazione del servizio*";
- quanto alla prima fase sopra delineata, il Consiglio di Stato nella sentenza ha rilevato che le deliberazioni comunali si mantenevano entro il quadro normativo di riferimento e in particolare ha:
 - 1) accolto i motivi di appello comunali relativi alla natura giuridica delle attività di distribuzione del gas, di vendita del gas e di telecomunicazione, rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a., sottolineando che:
 - 1.a) diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. Veneto, il carattere pulviscolare delle partecipazioni comunali in Asco Holding (e pertanto le modalità organizzative con cui Asco Holding svolgeva in quel momento la propria attività) era irrilevante al fine di qualificare la natura giuridica delle attività censurate da Plavisgas s.r.l. (punto 12.1 della motivazione);
 - 1.b) non solo l'attività di distribuzione del gas (già ritenuta dal T.A.R. Veneto un servizio di interesse economico generale per i Comuni), ma anche le attività di vendita del gas e di telecomunicazioni rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. erano da qualificarsi come servizi di interesse economico generale attratti nell'orbita delle competenze comunali, in quanto, tra l'altro, caratterizzate dall'esistenza di obblighi di servizio pubblico (cfr. punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 della motivazione);
 - 2) accolto i motivi di appello comunali relativi alla congruità della motivazione della deliberazione annullata in primo grado, in ordine alla positiva valutazione della stretta necessità delle attività svolte da Asco Holding

s.p.a. rispetto alle finalità proprie dei Comuni appellanti come richiesto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, evidenziando che:

2.a) *“il Comune, ente autonomo a fini generali (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e così considerato, tra le tante, da Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6644, e da Cass., V, 30 ottobre 2018, n. 27572) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, è il soggetto pubblico cui spetta, salva diversa scelta legislativa (giustificata con la necessità di assicurare l’esercizio unitario, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell’art. 118, primo comma, Cost.), la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché la scelta delle modalità per la loro soddisfazione. Ciò anche, per quanto interessa in questa sede, mediante l’erogazione di un servizio ovvero la produzione e la fornitura di un bene (come previsto dall’art. 13, comma 1, TUEL, per il quale: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, regionale, secondo le rispettive competenze”)”* (punto 9.4. della motivazione);

2.b) *“la valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”* (punto 10.1 della motivazione);

- rispetto alla seconda fase di valutazione delineata nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto di confermare l’annullamento delle deliberazioni impugnate da Plavisgas s.r.l., ivi compresa quella di questo Comune, rilevando che:

1) sul piano organizzativo della società, andava condiviso l’assunto del T.A.R. Veneto secondo cui *“una partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa (...) in presenza di interessi contrastanti e, in ultimo, impeditivi”* (punto 12.2 della motivazione);

2) al fine di evitare gli inconvenienti indicati al precedente punto 1), si rendeva *“necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”* (punto 12.2. della motivazione);

3) i Comuni appellanti avrebbero potuto dare seguito al programma di fusione che era stato prefigurato nelle deliberazioni di cui si confermava l’annullamento (e cioè quello di Asco Holding s.p.a. con Asco TLC s.p.a.) solo dopo avere previsto adeguati e tendenzialmente stabili *“strumenti negoziali di coordinamento delle decisioni di tutti i soci pubblici: così da poter davvero orientare, in lineare coerenza con le determinazioni degli enti pubblici, al fine pubblico l’esercizio dell’attività d’impresa”*;

RILEVATO pertanto che:

- a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (come già statuito dal T.A.R. Veneto), i Comuni soci non hanno alcun obbligo di dismissione della propria partecipazione in Asco Holding s.p.a., ma conservano il potere di deliberare nuovamente in ordine alla ricognizione delle partecipazioni stesse e di decidere per il loro mantenimento (anche mediante fusione di Asco Holding con Asco TLC), purché ciò avvenga nel rispetto dei principi fissati dal Giudice amministrativo, relativi alle due fasi di valutazione delineate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019;
- la presente deliberazione intende aggiornare il programma di razionalizzazione della partecipazione di questo Comune in Asco Holding s.p.a. già assunta con deliberazione consiliare n. 35 di data 18.12.2018, tenendo conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 578/2019, nonché delle modificazioni statuarie di Asco Holding s.p.a. nel frattempo intervenute;

RICHIAMATE pertanto:

- le norme dell’ordinamento giuridico che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l’organizzazione e le forme di gestione dell’attività dell’Ente e dei servizi pubblici o di interesse generale e in particolare:

- l'art. 3 d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni;
- l'art. 112 d.lgs. n. 267/2000, che prevede che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- le proprie finalità istituzionali quali espresse dall'art. 1 del vigente Statuto Comunale;

TENUTO CONTO che

- questo Comune ha una partecipazione del 0,20% in Asco Holding s.p.a.;
- Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in quattro società e segnatamente, ad eccezione di quelle in liquidazione, in società che svolgono servizi di interesse generale;
- in particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in:
 - Ascopiave s.p.a. (quota del 61,562%): si tratta di società quotata che, a propria volta, detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza in altre società;
 - Asco TLC s.p.a. (quota del 91%): si tratta di società non quotata;
 - Seven Center s.r.l. in liquidazione (quota dell' 85%);
 - Rijeka Una Invest s.r.l., in liquidazione (quota del 65%): trattasi di società che a sua volta detiene il 100% della società Alverman s.r.l., anch'essa in liquidazione;
- Asco Holding s.p.a. detiene una partecipazione di minoranza (quota del 10%) in BIM Piave Nuove Energie s.r.l.;
- l'art. 5 dello statuto di Asco Holding s.p.a. risultante dalle modifiche approvate dall'assemblea il 26.7.2018, stabilisce oggi che la società *“ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, (i) prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e (ii) concedere finanziamenti”*;

VALUTATO che:

- alla luce del nuovo oggetto sociale Asco Holding s.p.a., ha assunto il ruolo di *holding* pura, ossia di società strumentale dei Comuni soci, la quale svolge esclusivamente il servizio di interesse generale, costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9 bis dell'art. 4 d.lgs. n. 175/2016, proprio perché *holding* statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni *“in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete”*;
- questo Comune, in considerazione delle proprie finalità istituzionali sopra richiamate, valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della *holding* per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli Enti locali in attività di elevata complessità che gli stessi Enti locali non potrebbero svolgere singolarmente, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
- la *holding* assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in altre società non quotate a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal d.lgs. n. 175/16;
- Asco Holding s.p.a. dispone e gestisce una partecipazione di controllo in Ascopiave s.p.a., la quale, attraverso diverse società partecipate, svolge le proprie attività nel settore della distribuzione del gas e in quello della vendita o fornitura del gas;
- per quel che concerne l'attività di distribuzione del gas, la stessa rientra per legge tra i servizi di interesse economico generale di competenza comunale (come riconosciuto anche dal T.A.R. Veneto e dal Consiglio di Stato nelle sentenze dianzi richiamate); si tratta di servizio che questo Comune, Ente locale di piccole dimensioni, ubicato in zona periferica della Provincia di Treviso, considera strategico per assicurare lo sviluppo economico e civile della propria comunità locale e che non potrebbe essere svolto direttamente e singolarmente dal Comune stesso, ma solo giovandosi di strumenti adeguati di cooperazione tra Comuni del territorio quali per l'appunto la forma societaria; il territorio comunale ha infatti un assetto urbanistico che lo rende meno appetibile al mercato privato di riferimento, rispetto a quello delle aree a maggiore urbanizzazione; pertanto il servi-

zio in questione, gestito attraverso le società del gruppo Ascopiave, consente di soddisfare al meglio l'interesse della collettività locale e delle imprese del territorio, anche attraverso programmi di intervento di potenziamento delle reti di distribuzione e in zone con maggiori carenze strutturali; quanto, poi, al fatto che l'attività di distribuzione svolta da Ascopiave s.p.a. attraverso le proprie partecipate si estenda anche oltre il territorio di questo Comune e dei Comuni soci di Asco Holding s.p.a., alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 9 *bis*, d.lgs. n. 175/2016, ciò non rappresenta un ostacolo al mantenimento della partecipazione, ma costituisce naturale conseguenza del carattere a rete del servizio di distribuzione del gas, per definizione destinato ad articolarsi su superfici territoriali vaste al fine di assicurare sul mercato di riferimento capacità competitiva alle società che lo erogano, assicurandone, pertanto, la sopravvivenza e la buona gestione anche in termini di economicità e di remuneratività;

- per quel che riguarda l'attività di vendita del gas, anch'essa si ascrive ai servizi di interesse economico generale rientranti nell'orbita delle competenze comunali (come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 578/2019); le società del gruppo Ascopiave s.p.a. che la svolgono assicurano infatti alla collettività locale di questo Comune, Ente locale di piccole dimensioni, ubicato in zona periferica della Provincia di Treviso, la fornitura del gas nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, quali l'applicazione di prezzi tariffari fissati secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in favore dei cosiddetti "*clienti aventi diritto alla tutela*" ovvero dei "*clienti vulnerabili*" presenti in misura prevalente anche nel territorio di questo Comune, nonché l'obbligo di assicurare, col più alto grado di sicurezza possibile, forniture di gas in zone periferiche come quelle del territorio comunale di Fonte e in situazioni di emergenza; lo stesso gruppo ha inoltre concluso con le principali sigle sindacali presenti sul territorio della provincia di Treviso accordi per praticare scontistiche particolari in favore delle famiglie con difficoltà, scontistiche che questo Comune ha interesse a che vengano mantenute per gli anni futuri, in quanto rispondenti ad esigenze di sviluppo sociale ed economico della comunità locale; il fatto, poi, che le società del gruppo Ascopiave e in particolare Asco Trade s.p.a. operino anche oltre i confini territoriali dei Comuni soci di Asco Holding s.p.a. si giustifica per la necessità di assicurare, attraverso una adeguata dimensione organizzativa e di volume di attività economica, la competitività e quindi in definitiva la sopravvivenza del gruppo stesso, il quale, così operando, garantisce l'efficacia e l'economicità dei servizi erogati, assicurando un costante utile d'impresa che poi, attraverso Asco Holding s.p.a., viene distribuito ai soci pubblici;
- Asco Holding s.p.a. ha ancora una partecipazione di controllo in Asco TLC s.p.a., che non è quotata in borsa e che svolge la propria attività economica nel settore delle telecomunicazioni;
- per quanto riguarda l'attività svolta tra Asco TLC, essa rientra tra i servizi di interesse economico generale come si ricava dall'art. 3, comma 2, l. n. 259/2003 e come confermato anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte Conti – Sez. Controllo per la Lombardia, parere 164/2011/PAR, di data 29.3.2011); si tratta di attività che può essere senz'altro svolta dagli Enti locali attraverso il ricorso al modulo societario, come stabilito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, e come confermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 578/2019 (nella parte in cui ha ritenuto non censurabile la valutazione positiva di rispondenza dell'attività di telecomunicazione svolta da Asco TLC ai bisogni delle comunità locali di cui anche questo Comune è Ente esponenziale); tale attività riveste, poi, per questo Comune una importanza strategica insostituibile posto che Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico e ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la Provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono infatti un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio comunale di Fonte anche in considerazione della sua scarsa appetibilità per gli operatori privati del settore in quanto area periferica della Provincia di Treviso; la circostanza che la rete di cui si serve Asco TLC abbia, poi, una superficie che si estende oltre il territorio dei singoli Comuni soci di Asco Holding s.p.a. è irrilevante ai fini del mantenimento dell'attività e della sua qualificazione come servizio di interesse economico generale per i Comuni soci di Asco Holding, alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 9 *bis*, d.lgs. n. 175/2016, fermo restando che trattasi di servizio destinato ad essere erogato prevalentemente in favore degli interessi e dei bisogni delle collettività locali di cui gli stessi Comuni soci di Asco Holding s.p.a. sono gli Enti esponenziali;
- Consorzio e ad altri soci di Asco Holding s.p.a.; si tratta di attività che può essere conservata, posto che l'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, consente il mantenimento delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili, che rispetto agli Enti locali favorisce lo sviluppo ecosostenibile del territorio comunale;

CONSIDERATO, quanto agli strumenti necessari per assicurare il perseguimento, attraverso i servizi di interesse generale resi da Asco Holding s.p.a., delle finalità istituzionali di questo Comune evidenziati nei punti precedenti, che:

- la trasformazione in *holding* pura di Asco Holding s.p.a. supera e rende non più attuale e perseguibile il programma di fusione della stessa Asco Holding s.p.a. con Asco TLC s.p.a.: programma che era stato a suo tempo indicato nella deliberazione di ricognizione straordinaria assunta da questo Comune nel settembre del 2017 e poi annullata dal Giudice amministrativo;
- fermo il mantenimento di Asco Holding s.p.a. come *holding* pura, risulta in ogni caso indispensabile affrontare due criticità di carattere organizzativo riscontrate in seno alla società partecipata:
 - a) una riguardante l'assenza di dipendenti in capo ad Asco Holding s.p.a.;
 - b) l'altra riguardante il potenziamento dei poteri dei Comuni soci di Asco Holding s.p.a., al fine di influenzare in modo determinante le decisioni strategiche che la società dovrà assumere per assicurare il perseguimento degli interessi pubblici comunali delineati nei punti precedenti;

CONSIDERATO che:

- quanto all'assenza di dipendenti in capo ad Asco Holding s.p.a., una più approfondita disamina della questione evidenzia come il puro e formale dato numerico non può essere assunto come decisivo al fine di indicare il programma di razionalizzazione più opportuno (e ciò in linea con i rilievi da tempo espressi dalla giurisprudenza contabile: cfr. Corte Conti, sez. controllo per la Sicilia, deliberazione n. 61/2016/INPR; Corte Conti, sez. controllo per il Piemonte, deliberazione 9/2016/SRCPIE/VSG), dovendosi piuttosto compiere una interpretazione sistematica dell'art. 20, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 175/2016 con il criterio del doveroso "*contenimento dei costi di funzionamento*" della società, di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), dello stesso d.lgs. n. 175/2016;
- Asco Holding s.p.a., per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e le proprie esigenze organizzative interne, si avvale dei servizi forniti dalla controllata Ascopiave s.p.a., in forza di un contratto di servizi;

RITENUTO pertanto:

- che le attività che vengono assicurate grazie al contratto di servizio con Asco Piave s.p.a. soddisfano già le esigenze organizzative interne di Asco Holding s.p.a. senza bisogno di assumere dipendenti interni e ciò in linea con le esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, tenuto conto che Asco Holding non è una società autoreferenziale, ma strategica per i Comuni soci per la gestione delle partecipazioni pubbliche;
- che appare comunque opportuno chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding di valutare se l'assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione e di funzionamento della *holding*, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiave s.p.a., contenimento da valutarsi in rapporto alle esigenze organizzative connesse all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale della *holding* pura; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell'assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge entro un anno dall'assunzione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- quanto alle criticità evidenziate dal Consiglio di Stato in ordine all'assenza di adeguati strumenti e forme di stabile ed efficace coordinamento tra Comuni soci di Asco Holding s.p.a., lo statuto di tale società, approvato con deliberazione del 26.7.2018, indica già alcuni strumenti preordinati a consentire ai Comuni soci di influenzare le decisioni strategiche della società. In particolare l'art. 20 dello statuto modificato stabilisce:
 - a) al comma 1, che "*le decisioni dell'organo amministrativo nelle seguenti materie richiedono una previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria: a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali; b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile; c) approvazione di eventuali linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione*";
 - b) al comma 2, che "*l'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nel presente articolo 20, in prima e in ogni eventuale successiva convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto*";

VALUTATO che:

- il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti territoriali sulla *governance* della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, deve essere ulteriormente rafforzato in ossequio alle indicazioni che vengono dalla sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato, mediante un'ulteriore modifica statutaria, che contempra la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la

volontà dei soci pubblici, il quale assicuri la stabilità e l'efficacia nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse delineate nei punti precedenti;

- la modifica statutaria, oltre che opportuna, è senz'altro legittima in quanto recepisce le indicazioni di cui al punto 12.2 della motivazione della sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato, laddove viene sottolineato che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”*;

CONSIDERATO ancora che:

- occorre verificare se Asco Holding s.p.a. rispetti le condizioni di fatturato minimo richieste dal combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. d, dell'art. 24 e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, d.lgs. n. 175/2016;
- con riferimento al parametro del fatturato, va in ogni caso rilevato che a partire da quando Asco Holding s.p.a. è diventata una *holding* pura, tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di tale società la quale oggi detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;
- il parametro del fatturato andrà quindi verificato, nel caso della *holding* pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;

SOTTOLINEATO che:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione;
- in ogni caso, il consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. deve predisporre ed adottare, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;

VISTO l'esito della ricognizione annuale effettuata, come risultante nell'allegato A alla D.C.C. n. 35 del 18.12.2018, che viene integralmente confermato per le parti non innovate con la presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare, a seguito di una nuova analisi, alcune delle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra e in particolare quelle relative ad ASCO Holding s.p.a. e sue partecipate;

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione delle società pubbliche di cui all'allegato A della D.C.C. n. 35 del 18.12.2018;

PRECISATO ulteriormente che sono state adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., e che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” nelle sotto sezioni “Enti controllati” e “Società partecipate” del sito internet di questo Comune;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23.10.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato del gruppo ente locale dell'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale, 5 del 28.03.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019-2021;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d.lgs. 19/8/2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come modificato ed integrato dal d.lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

TENUTO CONTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conto, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio resi ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.L. n. 256/2000;

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di mantenere la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a., in quanto la società svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa;
3. di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding s.p.a. sulla *governance* della stessa società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria, che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria, tenuto conto che nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "*le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)*";
4. per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, di chiedere che la suddetta attività venga, trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;
5. di chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. di valutare se l'assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione della *holding*, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiave s.p.a., contenimento da valutarsi anche in rapporto alle esigenze organizzative connesse all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. risultante dall'art. 5 dello statuto; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell'assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge;
6. di approvare la revisione del piano di ricognizione delle società partecipate possedute da questo Comune, aggiornando le schede 1 e 3 che si allegano *sub A* al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che resta fermo il resto del piano di ricognizione approvato da questo Comune con deliberazione n. 35 del 18.12.2018;
7. di dare atto che, per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento, questo Comune comunicherà al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;
8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nei termini di accesso consentiti;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal TUPS;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto le sub sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito Internet di questo Comune;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
f.to (Massimo Tondi)

PARERI ESPRESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

➤ visto di regolarità e completezza dell'istruttoria f.to Griggion Giuseppe _____

➤ Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: f.to Griggion Giuseppe _____

Parere in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Si attesta che l'atto **non comporta oneri riflessi diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: f.to Griggion Giuseppe _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

Il consigliere Bulla relativamente ad ASCOPIAVE precisa che da 15 anni la società è oggetto di contesa da parte dei politici e la guerra preoccupa perché indebolisce la società. Oggi ci troviamo che da tre anni a questa parte la guerra è sempre più cattiva, la società non ha più una linea, non c'è un piano industriale e alla fine si potrebbe restare con un pugno di mosche. Il consigliere Bulla pensa quindi che chi ha deciso di uscire ha salvato la redditività fino ad ora assicurata dalla società, ma il futuro è incerto.

Il sindaco evidenzia come ci troviamo davanti ad un titolo azionario, che può crescere o diminuire, questo è il mercato. L'Amministrazione comunque crede nel titolo.

Il consigliere Bulla evidenzia come la battaglia non è e non sarà finita oggi, ma avrà ulteriori fasi.

VISTI i preventivi pareri favorevoli resi dai Responsabili dei settori interessati per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione;

Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11;
Consiglieri votanti n. 8;
Consiglieri favorevoli n. 8;
Consiglieri Astenuti n. 3 (Vendrasco, Bulla e Comin);

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di mantenere la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a., in quanto la società svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa;
3. di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding s.p.a. sulla *governance* della stessa società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria, che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria, tenuto conto che nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di

indicare come norme di riferimento “*le assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.)*”;

4. per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, di chiedere che la suddetta attività venga, trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;
5. di chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. di valutare se l’assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione della *holding*, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiave s.p.a., contenimento da valutarsi anche in rapporto alle esigenze organizzative connesse all’esercizio delle attività rientranti nell’oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. risultante dall’art. 5 dello statuto; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell’assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge;
6. di approvare la revisione del piano di ricognizione delle società partecipate possedute da questo Comune, aggiornando le schede 4 e 5 che si allegano *sub A* al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che resta fermo il resto del piano di ricognizione approvato da questo Comune con deliberazione n. 35 del 18.12.2018;
7. di dare atto che, per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento, questo Comune comunicherà al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. la presente delibera al fine dell’adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;
8. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l’inserimento dei dati nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nei termini di accesso consentiti;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal TUPS;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto le sub sezioni “Enti controllati” e “Società partecipate” del sito Internet di questo Comune.

Con successiva separata votazione, su proposta del Presidente, espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11;

Consiglieri votanti n. 8;

Consiglieri favorevoli n. 8;

Consiglieri Astenuti n. 3 (Vendrasco, Bulla e Comin);

la suesata deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Nome ASCO HOLDING S.p.A. – CF 03215740261
(Partecipazione diretta)

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING S.P.A.
Sito	http://www.ascoholding.it/
Link amministrazione trasparente	http://www.ascoholding.it/trasparenza/disposizioni-general/
Link amm. Trasparente/bilanci	http://www.ascoholding.it/trasparenza/bilanci/
Anno di costituzione della società	1996
Oggetto Sociale	Attività delle società di partecipazioni (holding) Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A**

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	PIEVE DI SOLIGO
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438 980098
FAX *	0438 82096
Email *	ascoholding@pec.ascocert.it

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A**

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO

Attività 1	64.20.00 ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO SOCIETA' PARTECIPATE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI (ATTIVITÀ SVOLTA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO)
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	



**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.**

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	Nessun dipendente
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	72.587,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	27.354.325,00	21.983.884,00	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00

**Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.**

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	129.906,00	18,00	106.831,00
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	25.975.657,00	22.259.381,00	21.646.381,00
C16) Altri proventi finanziari	114.304,00	130.556,00	0
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	1.895.183,00	1.462.426,00	1.280.022,00

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,20%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONE ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Attività delle società di partecipazioni (holding) Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding spa, al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra soci nonché attraverso l'eventuale assunzione di dipendenti.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	no

<p>Note*</p>	<p><i>Viene confermato il mantenimento della partecipazione in Ascoholding S.p.A. in quanto società che svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fonte.</i></p> <p><i>In particolare viene previsto un processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding s.p.a. sulla governance della stessa società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria, che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria, tenuto conto che nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)";</i></p> <p><i>Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si dispone in particolare, per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, di chiedere che la suddetta attività venga, trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;</i></p>
--------------	--

5

Nome ASCO TLC S.p.A. – CF 03553690268

(Partecipazione indiretta)

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

ASCO TLC S.p.A.

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03553690268
Denominazione	ASCO TLC S.p.A.
Sito	https://www.ascotlc.it/
Link amministrazione trasparente	
Link amm. Trasparente/bilanci	
Anno di costituzione della società	2005
Oggetto Sociale	Altre attività di telecomunicazione Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; Prestazione del servizio di telefonia mobile
Forma giuridica	Società per Azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
ASCO TLC S.p.A.**

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	San Vendemiano
CAP *	31020
Indirizzo *	Via Friuli 11
Telefono *	0438 402661
FAX *	0438 403124
Email *	info@ascotlc.it

*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ASCO TLC S.p.A.**

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO

Attività 1	61.90.91
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**ASCO TLC S.p.A.****NOME DEL CAMPO**

Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

SOCIETA' ASCO TLC S.p.A.

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	33
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	30.100,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	15.496,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	2.071.749,00	1.596.973,00	1.670.746,00	1.335.446,00	8.309.251,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)

ASCO TLC S.p.A.

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.657.393,00	8.834.181,00	8.881.000,00
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA' ASCO TLC S.p.A.
(quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	
Codice Fiscale Tramite	03215740261
Denominazione Tramite (organismo)	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	91,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
ASCO TLC S.p.A.

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo	Nessuno
--------------------------	---------

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA' ASCO TLC S.p.A.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Altre attività di telecomunicazione (100) Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; Prestazione del servizio di telefonia mobile
Quota di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	Si
Esito della ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società, in particolare per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, disporre che la suddetta attività venga trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note	

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to TONDI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ORSO PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 08-05-19 .

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to GAZZOLA LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE

(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

✓ il ... ~~1.8. MAG. 2019~~ ... decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on-line del Comune, (comma 3, dell'Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).

- Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, li ... ~~2.0. MAG. 2019~~

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to GAZZOLA LUISA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi, ~~20 MAG. 2019~~



Gazzola
IL FUNZIONARIO INCARICATO